

TI_GERICHTE 17.2012.2 vom 6. Juni 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.2

FR: TI_GERICHTE 17.2012.2 du 6 juin 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2012.2 del 6 giugno 2012

Regeste

Condanna per molestie sessuali dopo proscioglimento in prima sede. Esame della credibilità di vittima e accusato

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Concretamente, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011 , ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L'esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è "manifestamente inesatto" o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione "manifestamente inesatto" richiama la nozione d'arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell'art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4-5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_312/2011 dell'8 agosto 2011 consid. 2.1). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l'art. 398 cpv. 4 CPP, l'accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell'avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e va interpretata nel senso dell'art. 288 lett. b CPP-TI che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l'appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo

grado, durante l'accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all'amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d'appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l'art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).

E. 3

Giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti vengono accertati "a piacimento" o secondo il "buon volere del giudice" o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48 ; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011 , ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

E. 4

Le difficoltà probatorie generalmente riscontrabili nell'ambito di reati contro l'integrità sessuale rendono sovente decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell'altra - la credibilità dell'autore e della vittima assurge a punto centrale della valutazione delle prove (STF 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 1.3; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.19/2002 del 30 luglio 2002 consid. 3.3; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997, pag. 503 e 506). Secondo una prassi costante, l'esame dell'attendibilità delle dichiarazioni è innanzitutto compito e dovere del giudice (STF 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 1.2; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.2.2; 1P.380/2004 del 28 dicembre 2004 consid. 10.1; DTF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2) che deve procedere a tale analisi con estremo rigore sulla base di convincenti basi metodologiche (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3). Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la costanza nel tempo

delle versioni date, la loro logica intrinseca e la loro verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d'animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in particolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e di dare loro semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. La credibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua univocità, costanza, linearità e coerenza interna. Importante e rivelatrice, di principio, di un racconto veritiero è, anche, la presenza di dettagli che inseriscono i fatti denunciati in situazioni in sé verosimili. Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale della vittima: coerenza che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C. in cui l'angoscia e la sofferenza mostrata dalla vittima dopo i fatti è stata ritenuta un importante elemento indiziante; STF del 17 gennaio 2005 in re A. c. B. in cui la circostanza di avere fatto diverse docce dopo i fatti è stata ritenuta "une attitude typique d'une victime qui se sent sale après des rapports sexuels forcés"; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 in cui è stato ritenuto che la vergogna e il senso di colpa e di inadeguatezza sono sentimenti tipici delle persone abusate). Da considerare nell'esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti sono venuti alla luce e l'assenza di motivi per denunciare falsamente l'imputato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.7; 1P.380/2004 del 28 dicembre 2004 consid. 4.2 e segg.). Il TF ha già avuto modo di stabilire che imprecisioni limitate alla collocazione temporale di un episodio (in casu: l'ultimo) di abuso possono essere giustificate in virtù del lungo tempo trascorso dai fatti e, pertanto, non sono, da sole, sufficienti ad inficiare una valutazione di credibilità delle dichiarazioni di una vittima di abusi sessuali (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.2). Nemmeno tolgono credibilità ad una vittima delle contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelano essere aspetti minori o secondari e possono essere messe in conto all'emozione o allo spavento dovuti ad una simile prova (STF 6B.23/2009 del 16 aprile 2009 consid. 2.2; 1P.719/2001 del 18 gennaio 2002 consid. 3.2; 1P.380/2004 del 28 dicembre 2004 consid. 5.2 e 7.2; CCRP 17.2009.21 del 20 agosto 2009 consid. 3.f). Ribadito che i criteri di verifica della credibilità della presunta vittima di un reato contro l'integrità sessuale sono la costanza, la linearità, l'univocità e la coerenza delle sue dichiarazioni che devono risultare prive di fronzoli o di insormontabili ostacoli che ne minino l'attendibilità, il TF ha avuto modo di precisare che la circostanza che la presunta vittima riferisca anche particolari che potrebbero essere utilizzati in favore dell'imputato o di cui questi potrebbe prevalersi a giustificazione del suo agire depone a favore della sua credibilità. La generale credibilità della presunta vittima va poi verificata, laddove possibile, con eventuali riscontri oggettivi e con le testimonianze delle persone che hanno raccolto il suo racconto. Pure devono essere presi in considerazione le modalità in cui i fatti oggetto della denuncia sono venuti alla luce, il comportamento della presunta vittima dopo i fatti e l'assenza di motivi per accusare falsamente l'imputato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3; 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.7). Incertezze su circostanze non decisive non minano la credibilità complessiva della vittima (STF 1P.380/2004 del 28 dicembre 2004 consid. 7.2).

E. 5

Come visto sopra, quando l'oggetto del procedimento è una contravvenzione, il potere cognitivo di questa Corte relativamente all'accertamento dei fatti è limitato all'arbitrio. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di

un mezzo di prova oppure ha omissis, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibili deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Per motivare l'arbitrio nella valutazione del materiale probatorio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

E. 6

Il principio della presunzione d'innocenza, sancito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31 consid. 2c). Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c, 2d e 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.4; 1P.380/2004 del 28 dicembre 2004 consid. 2.2; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; 120 Ia 31 consid. 2d e 4b). Riferito al riparto dell'onere probatorio, il principio in dubio pro reo comporta l'attribuzione dell'onere probatorio a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all'art. 6 CPP. È compito dell'autorità inquirente provare la colpevolezza dell'imputato, ovvero provare l'esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l'adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (STF 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.5; DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d; messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038;

Tophinke, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 93, n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 8, pag. 46).

E. 7

a. Dopo avere preliminarmente ricordato che, date le difficoltà probatorie che generalmente si riscontrano nell'ambito di reati contro l'integrità sessuale, la credibilità delle persone direttamente coinvolte assurge a punto centrale della valutazione delle prove, il primo giudice ha rilevato che, se da un lato l'imputato "ha fornito sin dall'inizio una versione lineare, in particolare per quanto attiene allo svolgimento dell'episodio, senza mai cadere in contraddizioni", dall'altro, le dichiarazioni della presunta vittima "appaiono meno lineari e contengono delle contraddizioni" anche su aspetti sostanziali della vicenda (sentenza impugnata, consid. 7-8, pag. 5). In particolare - ha continuato il primo giudice - la parte lesa ha fornito versioni discordanti riguardo al luogo in cui sarebbero avvenute le presunte molestie. Nel suo primo verbale, ella ha, infatti, dichiarato che i baci e i tocamenti sarebbero avvenuti sia all'interno che all'esterno del "locale frigo", mentre nel verbale di confronto con l'imputato ha dapprima sostenuto che "fuori dal locale non è poi più successo nulla", salvo poi dichiarare, confrontata con la contraddizione, di non ricordare se le molestie fossero proseguite anche all'esterno (sentenza impugnata, consid. 8.1, pag. 5). Il giudice di prime cure ha, poi, rilevato che neppure le testimonianze indirette in atti permettono di fare maggiore chiarezza su questo punto, C. - la prima persona cui J.C. ha riferito l'accaduto - avendo dichiarato che la giovane le disse che le molestie erano avvenute all'esterno del locale in questione e il direttore dell'albergo avendo, invece, spiegato che la ragazza gli riferì di aver subito le molestie all'interno del citato locale (sentenza impugnata, consid. 8.1, pag. 6). Il presidente della Pretura penale ha, poi, sottolineato come il racconto della parte lesa sia stato incostante anche riguardo il luogo e il momento in cui appose la firma sul bollettino di consegna della merce. Dopo avere, nel suo primo verbale, dichiarato di averlo firmato fuori dal "locale frigo" dopo le presunte molestie, nel verbale di confronto ha affermato di averlo sottoscritto all'interno del menzionato locale, prima dei presunti baci e tocamenti (sentenza impugnata, consid. 8.2, pag. 6). Il primo giudice ha rilevato che la versione della parte lesa riguardo alle ragioni per cui seguì il fornitore nel "locale frigo" - ovvero poiché, quel giorno, per la prima volta, l'uomo le chiese di accompagnarlo - è stata smentita dalla teste C. che ha dichiarato che la ragazza le disse di avere seguito il fornitore "di sua iniziativa" (sentenza impugnata, consid. 8.3, pag. 6-7). La ragazza - ha ancora rilevato il giudice di prima sede - si è pure contraddetta dichiarando, inizialmente, di essersi quel giorno per la prima volta spontaneamente offerta di aiutare il fornitore a scaricare la merce ed asserendo, in seguito, nel verbale di confronto, di averlo già fatto in una o due precedenti occasioni (sentenza impugnata, consid. 8.3, pag. 7). Anche il comportamento della giovane dopo i fatti ha destato delle perplessità nel primo giudice. Nonostante abbia sottolineato come la reazione di pianto e shock descritta unanimemente dai testimoni sia rivelatrice di un vissuto negativo, il presidente della Pretura penale ha ritenuto sorprendente che, a fronte della molestia asseritamente subita, J.C. non abbia gridato o cercato in altro modo di attirare l'attenzione dei clienti che si trovavano sul terrazzo dell'albergo. Parimenti singolare ha trovato il fatto che, dopo essere riuscita a liberarsi dalla presa dell'imputato, la ragazza non si sia data alla fuga ma si sia, anzi, intrattenuta con lui a discutere di vacanze ed abbia - nell'ipotesi in cui ciò sia effettivamente avvenuto all'esterno del "locale frigo" -

tranquillamente apposto la sua firma sul bollettino di consegna, “a maggior ragione dopo un secondo tentativo di molestie” . Il primo giudice ha, infine, ritenuto “strano, ancorché non impossibile” che l’ accusato sia riuscito a mettere “in modo così ripetuto e insistente” la propria lingua nella bocca della ragazza e che ella, all’ indomani di una simile esperienza, abbia ripreso normalmente il proprio lavoro, apparendo a tutti tranquilla (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 7). In applicazione del principio in dubio pro reo , il primo giudice ha, pertanto, prosciolto IM 1 dal reato di molestie sessuali. b. Nel suo appello, il procuratore pubblico, ponendo l’accento sull’importanza dell’esame della credibilità delle persone coinvolte in un reato contro l’integrità sessuale, sostiene, dapprima, che, ritenendo l’imputato credibile unicamente in base alla linearità ed all’assenza di contraddizioni nelle sue dichiarazioni, il primo giudice è caduto in arbitrio. Pure arbitrario sarebbe ritenere le dichiarazioni della vittima non lineari e contraddittorie su aspetti sostanziali, senza procedere all’esame completo della loro credibilità intrinseca.

E. 8

a. Dapprima il procuratore pubblico censura di arbitrio la conclusione del primo giudice di sostanziale credibilità di IM 1. Secondo l’appellante, il primo giudice avrebbe dovuto nutrire “seri dubbi” su tale credibilità sulla base dei seguenti elementi: - l’ accusato, che pure si è sovenuto perfettamente della conversazione avuta con la ricezionista che gli ha consegnato la chiave del “locale frigo”, ha sostenuto, dapprima, di non rammentare se, nel tragitto verso tale luogo, vi sia stata una conversazione con la ragazza mentre, poi, al dibattito, ha raccontato che il tutto avvenne in silenzio; - l’improbabilità - visto il carattere cordiale dei due protagonisti - del racconto secondo cui i due non hanno parlato né durante il tragitto, né durante l’operazione di scarico della merce, né in occasione della firma del bollettino; - la sua dimenticanza di “ogni dettaglio riguardante J.C.” (ad esempio, se ella lo avesse accompagnato già in altre occasioni nel locale cantina rispettivamente gli abiti da lei indossati quel giorno); - l’inconciliabilità delle dichiarazioni dell’imputato relative alla tranquillità della ragazza con la reazione di pianto, agitazione e paura da lei avuta - come unanimemente attestato dai testi - subito dopo averlo lasciato (dichiarazione di appello 25 gennaio 2012, punto 5, pag. 3-4). Fondando il giudizio di credibilità dell’imputato unicamente sulla linearità delle sue dichiarazioni e sull’assenza di contraddizioni, senza procedere ad un più ampio esame della sua credibilità - in particolare, senza considerare l’inverosimiglianza del suo racconto e la sua inconciliabilità con il comportamento tenuto dalla vittima subito dopo i fatti - il primo giudice, sostiene l’appellante, è incorso in arbitrio. b. Le argomentazioni dell’appellante non sono destituite di fondamento. In effetti, se è vero che le dichiarazioni dell’imputato - invero poco elaborate trattandosi di dichiarazioni negatorie - sono rimaste costanti nel tempo, è anche vero che esse hanno un che di poco verosimile laddove egli afferma che durante tutto il tempo in cui è rimasto con la giovane non vi fu, fra loro, alcuna conversazione, alcuno scambio di parole. Ma soprattutto è vero che le dichiarazioni dell’uomo - che ha parlato di una ragazza rimasta per tutto il tempo in silenzio e tranquilla - sono del tutto inconciliabili con lo stato visibilmente alterato in cui ella versava subito dopo la partenza dell’imputato. Al riguardo, infatti, i testi hanno unanimemente descritto una ragazza molto agitata e visibilmente sotto shock: “ ad un certo momento J.C. è arrivata in cucina piangendo (...) Inizialmente non riusciva nemmeno a parlare (...) era agitata (...) Ieri mattina quando J.C. è arrivata al lavoro era normale come sempre. Non mi è sembrata contrariata o altro. Per contro, quando è rientrata dalla cantina, era sconvolta, piangeva, non riusciva nemmeno a parlare. Non avevo mai visto J.C. in queste condizioni” (PS C. 3 settembre 2009, pag. 6); “

Riconfermo che quando J.C. è ritornata dalla cantina, piangeva e nemmeno riusciva a parlare. Personalmente, era la prima volta che la vedevo in quello stato; prima non si era mai comportata così. Personalmente ritengo che il comportamento della ragazza esternato in quel momento era veramente sincero” (PS C. 10 settembre 2009, pag. 2); “ A domanda dell’interrogante rispondo d’aver visto J.C. dopo che è rientrata dalla cantina. Ero stato chiamato da mia moglie. J.C. piangeva, era scioccata” (PS D. 11 settembre 2009, pag. 2). La questione dell’incongruenza fra le dichiarazioni dell’imputato e lo stato alterato della giovane, concordemente rilevato dai due testi, avrebbe meritato maggiore attenzione. Soprattutto, ponendo mente al fatto che il comportamento della ragazza subito dopo i fatti è tipico di una persona che ha subito un pesante affronto e, dunque, risulta essere - nella misura in cui è accertato dalle concordi deposizioni di ben due testi - un elemento oggettivo che ne conforta le dichiarazioni secondo cui, pochi istanti prima, ella era stata, contro il suo volere, baciata a più riprese, stretta e palpeggiata sopra i vestiti dall’imputato.

E. 9

Allo stesso modo, l’appellante ritiene che il primo giudice sia caduto in arbitrio ritenendo le dichiarazioni della parte lesa non lineari e contraddittorie su aspetti sostanziali della vicenda, senza procedere ad un esame completo della loro credibilità intrinseca (dichiarazione di appello 25 gennaio 2012, punto 6, pag. 5). Avesse proceduto ad un tale esame - continua l’appellante - il primo giudice avrebbe dovuto concludere per la credibilità della parte lesa che ha reso circa i fatti avvenuti all’interno del locale cantina dichiarazioni “circostanziate, costanti e coerenti” che fanno stato di “un vissuto emotivo perfettamente compatibile con le circostanze e con la sua personalità” che “non può essere frutto di un’invenzione” e che, anche in relazione a quanto accaduto all’esterno del citato locale, ha fornito una descrizione “coerente e priva di fronzoli” (dichiarazione di appello 25 gennaio 2012, punto 6, pag. 6-7). a. Stando all’appellante, la credibilità della vittima è confermata, oltre che dalle tutt’altro che sospette circostanze in cui sono emersi i fatti a seguito della sua immediata reazione caratterizzata da pianto e shock, dall’assenza di qualsivoglia motivo che potesse spingerla ad accusare falsamente l’imputato (dichiarazione di appello 25 gennaio 2012, punto 6, pag. 9). a.1. Già s’è detto del carattere rivelatore dello stato alterato in cui versava la ragazza subito dopo la partenza dell’imputato. Va, al riguardo, sottolineato che il carattere rivelatore di tale stato alterato è dato a maggior ragione se si considera che i testi hanno riferito che: - J. C. è una ragazza equilibrata, timida, riservata ed ingenua; - era la prima volta che ella si comportava così; - quella mattina, era arrivata al lavoro del tutto tranquilla e, sin lì, aveva tranquillamente lavorato; - l’angoscia e l’agitazione mostrati dalla ragazza al rientro dalla cantina erano sinceri. Per il resto, ci si limita, qui, a rilevare che anche l’assenza di motivi per denunciare falsamente l’accusato avrebbe meritato qualche attenzione da parte del primo giudice (cfr. STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3; 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.7 in cui l’assenza di motivi di astio nei confronti dell’autore è stata ritenuta una circostanza indiziante la credibilità della vittima). È evidente che il fatto che J.C. non aveva alcun motivo di astio o di rancore nei confronti dell’imputato - né aveva, nei suoi confronti o in generale, sentimenti o problematiche che potrebbero, in qualche modo, motivare una falsa denuncia - è un elemento indiziante la credibilità della versione dei fatti da lei resa. Al riguardo va, poi, rilevato che evidenzia - e rende maggiormente significativa - l’assenza di interesse ad accusare (falsamente) l’imputato la circostanza che J.C. non ha fatto valere, in questo procedimento, alcuna pretesa. Ma non solo. Un altro elemento che va a confortare ulteriormente la veridicità del racconto della parte lesa è il fatto che, così come dichiarato dalla teste C., la ragazza, in un

primo tempo, non voleva denunciare i fatti alla polizia e che lo fece soltanto perché così consigliata: “ Ora mi viene in mente che quando avevo riferito a J.C. la nostra intenzione di chiamare la polizia, lei rispondeva che non voleva perché aveva paura di ripercussioni da parte di questa persona. J.C. aveva paura che questi venisse all'albergo per farle del male. Poi però si è convinta a sporgere una denuncia” (PS C. 3 settembre 2009, pag. 5). Questa circostanza depone in modo chiaro contro l'ipotesi di un racconto inventato per fare del male all'imputato. b. L'appellante ritiene arbitrario il giudizio di non credibilità del racconto della parte lesa riguardo a quanto avvenuto all'interno del locale cantina fondato dal primo giudice sulla constatazione che è “strano, ancorché possibile” che l'accusato “ abbia potuto inserire con successo la propria lingua nella bocca della ragazza in modo così ripetuto ed insistente ”: si tratta, rileva l'appellante, di “ un giudizio contraddittorio ” ritenuto che “ la contraddizione risiede nel fatto che il primo giudice riconosce possibile una situazione di fatto che, però, nel caso di specie, ritiene strana. Se è possibile” - continua l'appellante - “non è strana e se la ritiene strana dovrebbe indicare su quali basi fonda un siffatto giudizio ” (dichiarazione di appello 25 gennaio 2012, punto 6, pag. 6-7). b.1. Anche su questo punto, le eccezioni sollevate dall'appellante non sono destituite di fondamento. L'argomentazione del primo giudice è singolare. Se con “ strano ” il primo giudice intendeva dire “ poco credibile ”, l'argomentazione, nella sua natura apodittica, è contraddittoria con quella secondo cui la cosa è “ possibile”. Se, invece, con “ strano” si intendeva “ poco comune ”, la considerazione è priva di pregio probatorio: è ancora, per fortuna, da noi, poco comune che una donna venga stuprata, ma ciò non è certamente un argomento utilizzabile nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni di colei che sostiene di essere stata vittima di un simile reato. Nel merito, si osserva come non abbia da essere dimostrato che la generale superiorità fisica dell'uomo gli permette (purtroppo) di imporre facilmente ad una donna (soprattutto se giovane ed inesperta) molte cose per lei indesiderate. In concreto, ritenuto come la ragazza abbia dichiarato che l'uomo, approfittando anche dell'effetto sorpresa, l'aveva costretta in un angolo e l'aveva cinta e stretta con forza, non sorprende che egli sia riuscito a metterle, anche più volte, la lingua in bocca. c. L'appellante rileva, poi, che è in modo contraddittorio e, quindi, arbitrario che il primo giudice, pur ammettendo che le modalità di reazione di fronte ad un'offesa possano variare da un soggetto all'altro, ha ritenuto il comportamento tenuto dopo i fatti dalla parte lesa - che ha parlato con l'imputato di vacanze - inconciliabile con le molestie asseritamente subite: “ ritenere che solo se fosse scappata e avesse urlato, il suo comportamento non avrebbe suscitato perplessità” - spiega l'appellante - “ equivale a contraddire quanto ammesso in precedenza, ovvero che « le modalità di reazione di fronte ad un'offesa possono variare » ” (dichiarazione di appello 25 gennaio 2012, punto 6, pag. 8). c.1. L'argomentazione ha un suo valore: le considerazioni del pretore sono, in sé, contraddittorie. Al riguardo, non va, poi, misconosciuto che non è singolare che chi è vittima di molestie - o, in genere, di approcci di natura sessuale sgraditi ed importuni - cerchi di gestire la situazione in modo piano e civile, evitando di lasciarsi andare a gesti inconsulti o rivelatori di panico, proprio per il timore di generare, così facendo, reazioni più violente di quelle che sin lì ha dovuto subire. È quanto ha fatto J.C. Al riguardo, ella ha, infatti, dichiarato: “ avevo paura che se gridavo mi succedeva qualcosa di più brutto. Sono rimasta scioccata, sorpresa da quello che mi stava facendo (...) Io ho avuto molta paura. Mi sono spaventata perché non me lo aspettavo e perché non sapevo cosa mi avrebbe potuto fare. Alle domande di chi mi interroga rispondo che non ho urlato perché avevo paura e anche perché in quel momento nessuno mi poteva sentire” (PS J.C. 2 settembre 2009, pag.

2); “ subito dopo mi ha chiesto se ero nervosa o agitata; io gli ho detto di no, volevo cercare di mostrare di avere ancora il controllo della situazione” (MP confronto 16 marzo 2010, pag. 2). Ritenere inconciliabile con le molestie asseritamente subite il fatto di non avere urlato è, pertanto - oltre che in sé contraddittorio nella misura in cui si dà, precedentemente, atto di una molteplicità di modi di reagire - errato nel merito. Analoghe considerazioni vanno fatte riguardo al breve colloquio sulle vacanze riferito dalla ragazza subito dopo i fatti alla sua formatrice (e, poi, anche agli inquirenti). Emerge con chiarezza dalle dichiarazioni della giovane che lei disse all'uomo delle sue vacanze rispondendo a lui che le chiedeva quando si sarebbero rivisti: “ Siamo poi usciti ed io gli ho detto che sarei andata due settimane in vacanza e questo perché lui mi aveva chiesto quando ci saremmo rivisti. Quando io gli dissi che sarei partita in vacanza, lui mi disse che allora voleva un bacio e quando capì che partivo per due settimane me ne chiese due. Io i baci non glieli diedi” (MP confronto 16 marzo 2010, pag. 3; cfr. PS C. 3 settembre 2009, pag. 3). Anche questo rispondere della ragazza alle domande dell'uomo deve essere inserito nella dinamica sopradescritta: è il classico comportamento della vittima di una molestia sessuale che cerca di non esporsi ad un peggior destino tentando di mantenere la situazione in binari di apparente normalità, cioè in binari in cui ritiene di potersi muovere e mantenere il controllo evitando, laddove possibile, di esasperare l'aggressore opponendogli troppi rifiuti. Vedere in ciò un comportamento inconciliabile con l'ipotesi di una molestia significa rimanere in superficie nell'esame della situazione descritta. Nell'analisi del comportamento tenuto dalla querelante non può, in ogni caso, essere dimenticato lo stato alterato - di cui hanno concordemente riferito i testi - in cui ella versava subito dopo la partenza dell'imputato. Ricordato come gli stessi testi - dopo avere precisato che la ragazza era giunta al lavoro tranquilla e aveva sino a quel momento lavorato tranquillamente - abbiano concordemente riferito che era la prima volta che la vedevano in quello stato e che, a parer loro, i sentimenti di paura e di shock da lei manifestati erano sinceri, è evidente che il non avere urlato e l'aver risposto alle domande dell'imputato sono comportamenti che la giovane si è sforzata di assumere proprio per paura che la situazione degenerasse nel caso di una sua opposizione più aperta e totale. Inoltre, su questo dettaglio va considerato quanto segue. La ragazza ha riferito del colloquio sulle vacanze (corredato dalle richieste di baci fatte dall'imputato) subito dopo la partenza dell'uomo, quando, nello stato alterato descritto, ha raggiunto C. in cucina: “ potevano essere le 10.30/11.00 quando ad un certo momento J.C. è arrivata in cucina piangendo. Ovviamente le ho chiesto cosa avesse. Inizialmente lei non riusciva nemmeno a parlare. Poi mi disse, « mi ha molestato » . Sentendo queste parole, non riuscivo subito a capire. J.C. dopo qualche secondo mi diceva mi ha messo la lingua in bocca, mi ha baciata, mi ha toccata da tutte le parti. Diceva queste cose in modo ripetitivo, ed era agitata (...) Per ritornare al fatto che J.C. sarebbe stata in vacanza settimana prossima, IM 1 le diceva che voleva un bacio. Dopo che lui aveva fatto questa richiesta, J.C. aggiungeva che sarebbe andata in vacanza due settimane anziché una. Allora IM 1 diceva che voleva due baci. (...) J.C. mi riferiva di avere detto a IM 1 che non voleva, che era minorenne e che sarebbe andata in polizia a denunciarlo” (PS C. 3 settembre 2009, pag. 2, 3 e 4). Due elementi depongono per la veridicità di quanto riferito dalla ragazza in merito al colloquio sulle vacanze e sui baci. Da un lato, la circostanza che ne ha riferito subito dopo i fatti, quando era in uno stato alterato, rende del tutto inverosimile la tesi secondo cui la giovane avrebbe inventato un tale colloquio. A detta dei testi, come visto, ella era realmente molto agitata al punto da, inizialmente, nemmeno riuscire a parlare (PS C. 3 settembre 2009, pag. 2); in condizioni del genere, non si riesce ad inventare nulla. Ma non solo. Proprio il fatto di

avere riferito un colloquio dal contenuto apparentemente incongruente con la situazione di molestie o, comunque, tale da poter essere strumentalizzato dal querelato depone per la veridicità del racconto. Da un lato, per il principio giurisprudenziale surriportato secondo cui la circostanza che la presunta vittima riferisca anche particolari incongruenti o di cui l'imputato potrebbe prevalersi depone a favore della sua credibilità (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3; 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.7). D'altro lato, perché, se la ragazza avesse voluto inventarsi una molestia non avvenuta, il suo racconto si sarebbe limitato ai gesti di chiara valenza molesta e non avrebbe compreso particolari potenzialmente equivocabili o tali da gettare qualche ombra sulla linearità del racconto. Accertata, sulla scorta di queste considerazioni, la veridicità del colloquio sulle vacanze e sui baci, occorre - ed occorreva - chiedersi come mai l'imputato non ne abbia fatto cenno. d. L'appellante sostiene, poi, che nemmeno le considerazioni relative alla sottoscrizione del bollettino di consegna della merce bastano a togliere credibilità alle dichiarazioni della ragazza: la credibilità della vittima non sarebbe messa in discussione neppure nell'ipotesi in cui avesse firmato il documento dopo i fatti, ritenuto che - come ha più volte detto - ella voleva dimostrare di avere il controllo della situazione e temeva che, tentando di scappare, avrebbe potuto peggiorare la situazione (dichiarazione di appello 25 gennaio 2012, punto 7.2, pag. 11). d.1. Le argomentazioni dell'appellante sono del tutto condivisibili. Relativamente alla firma in quanto tale del bollettino di consegna - apposta invece di fuggire a gambe levate - vale quanto detto in relazione al fatto che la ragazza non ha chiesto aiuto e, poi, al fatto che ha tentato di sostenere una breve conversazione dall'apparenza di normalità. Di transenna, si annota che è arbitrario affermare - come ha fatto il pretore - che la ragazza ha "tranquillamente apposto" tale firma ritenuto come il contrario emerga con chiarezza dalla deposizione dei due testi che hanno concordemente dichiarato che J.C. era (a pochi secondi da tale firma) visibilmente alterata ed angosciata. Riguardo la diversa collocazione temporale data a quella firma nel verbale di confronto (prima delle molestie) rispetto a quella data in precedenza (fuori dal "locale frigo"), si osserva che si tratta di un cambiamento di versione, in sé, poco rilevante ritenuto come tale gesto non fosse certamente quello maggiormente significativo per la giovane. L'avergli dato, a ben sei mesi dai fatti, una diversa collocazione temporale non inficia, perciò, in nessun modo la credibilità della ragazza. e. Continuando nel suo esposto, l'appellante sostiene che la circostanza che la giovane, posta a confronto con l'accusato, non abbia ribadito quanto precedentemente dichiarato e, meglio, di essere stata baciata non solo all'interno ma anche all'esterno del locale cantina, non può essere considerata una contraddizione in merito al luogo in cui sono avvenute le molestie in quanto si tratta di una semplice dimenticanza, manifestatasi a distanza di ben sei mesi dai fatti, riferita ad un episodio dotato di minor impatto offensivo rispetto ai baci e tocamenti subiti all'interno del "locale frigo" poiché a quell'ultimo bacio ella ha saputo opporre resistenza (dichiarazione di appello, punto 6, pag. 8-9 e punto 7.1, pag. 9-10). e.1. È qui opportuno riportare le dichiarazioni rese al riguardo dalla ragazza. Nel corso della sua prima audizione, J.C. ha dichiarato che, una volta raggiunto il "locale frigo", l'uomo le mise le mani addosso - e meglio, la strinse a sé fortemente, le mise la lingua in bocca e le toccò il sedere e i fianchi sopra i vestiti - e che, poi, una volta all'esterno, tentò ancora di abbracciarla, senza riuscirci, e che la baciò sulla bocca ma che lei lo respinse: "Una volta dentro il locale questo IM 1, con mia grande sorpresa, mi ha abbracciata in modo molto forte. Non riesco a muovermi. Ho cercato di divincolarmi ma lui era molto più forte di me. Mi ha messo più volte la lingua in bocca. Mi sentivo soffocare. (...) Mi toccava il sedere. Poi lui ha allentato la presa e pochi secondi

dopo mi riprendeva sempre con la stessa forza e ancora mi metteva la lingua in bocca e continuava a toccarmi il sedere, i fianchi. Non sapevo più cosa fare, lo respingevo fisicamente ma lui aumentava la presa. Poi non so come sono riuscita a liberarmi. Siamo usciti da quel locale praticamente assieme. Una volta fuori lui cercava ancora di abbracciarmi ma io gli ho detto di no. Lui mi ha ancora baciato sulla bocca. Io l'ho respinto. Gli ho detto che avevo 17 anni e che lo avrei denunciato" (PS J.C 2 settembre 2009, pag. 1 e 2). Nel successivo interrogatorio, la ragazza ha ribadito che i fatti: " sono avvenuti sia all'interno che all'esterno (...) Mi è stata sottoposta una piantina del locale cantina e mi è stato chiesto di indicare sulla stessa dove si sono svolti i fatti. Con una X di colore rosso ho indicato il punto esatto dove ci trovavamo. Io ero chiusa in un angolo" (PS J.C 16 settembre 2009, pag. 1 e 2). Nel confronto con l'imputato - avvenuto il 16 marzo 2010, cioè a ben sei mesi dai fatti - la ragazza ha, invece, detto che, fuori dal locale, non è più successo nulla: " siamo arrivati alla cantina ed abbiamo scaricato la merce. Io ho firmato il bollettino di consegna e lui subito mi ha messo la lingua in bocca. Io mi sono sentita bloccata, ghiacciata. Non ho avuto la capacità di dire o di fare qualche cosa. Io ero colta completamente di sorpresa. Mi ha baciata più volte sulla bocca, introducendomi la sua lingua nella mia bocca. (...) Lui poi mi ha abbracciata, cingendomi il mio corpo con le sue braccia ed io ero bloccata, cercavo di liberarmi ma senza successo. Egli ha a quel punto iniziato a toccarmi sul sedere e sui fianchi sopra i vestiti. (...) Fuori dal locale non è poi più successo nulla. Mi viene fatto presente che nel mio verbale 02.09.2009 avevo dichiarato che « una volta fuori lui cercava ancora di abbracciarmi ma io gli ho detto di no. Lui mi ha ancora baciato sulla bocca (...) » , e mi si chiede di prendere posizione. Rispondo che ora questa cosa non me la ricordo. Ricordo però che io effettivamente gli ho detto che avevo solo 17 anni e che lo avrei denunciato. Questo gliel'ho detto quando già eravamo fuori dal locale in questione" (MP confronto 16 marzo 2010, pag. 2-3). e.2. Come osservato dall'appellante, relativamente a quanto avvenuto all'interno del locale cantina, dopo che è stata chiusa la porta della cella frigorifera, le dichiarazioni di J.C. sono del tutto costanti e lineari: la ragazza ha dichiarato e ribadito che, all'interno, l'uomo, oltre ad abbracciarla con forza in modo da bloccarla, le mise più volte la lingua in bocca e la toccò sui fianchi e sul sedere sopra i vestiti. Ma non solo. Al riguardo, le dichiarazioni di J.C. sono coerenti, lineari e circostanziate. La ragazza ha, infatti, indicato il punto in cui l'uomo l'ha bloccata ed abbracciata, ha parlato di forza fisica cui non riusciva ad opporsi, di sorpresa, di sensazioni di soffocamento causate dalla lingua che l'uomo le aveva proditoriamente messo in bocca, di paura che l'uomo la costringesse a subire di peggio rispetto ai baci ed ai tocamenti comunque indesiderati. Tutti elementi - non da ultimo, il fatto di avere riferito della sensazione di soffocamento dovuta all'inserimento (indesiderato) della lingua in bocca da parte dell'uomo - che depongono per la credibilità della ragazza. Ella ha raccontato - come visto sopra - dei suoi sentimenti, del tentativo di reagire in modo da non peggiorare la situazione. Ha riferito, insomma, in modo del tutto credibile, di un vissuto emotivo del tutto compatibile e coerente con le circostanze descritte e la sua personalità di giovane ragazza. È vero che, nel confronto, la ragazza ha detto che, fuori dalla cantina, l'uomo non la importunò più e, poi, confrontata con le sue precedenti dichiarazioni contrastanti, ha detto di non ricordare, in quel momento, l'episodio (tentato abbraccio e bacio sulla bocca da lei respinto) in precedenza denunciato. Al riguardo non si può parlare di contraddizione rilevante. In ogni caso, non si può parlare di un'incostanza atta a minare il giudizio di generale credibilità che, come visto sin qui, deve essere dato alle dichiarazioni della giovane. Ricordato come il TF abbia, per esempio, già avuto modo di stabilire che

imprecisioni limitate alla collocazione temporale di un episodio (in casu: l'ultimo) di abuso possono essere giustificate in virtù del lungo tempo trascorso dai fatti o da altre circostanze e, pertanto, non sono, da sole, sufficienti ad inficiare una valutazione di credibilità delle dichiarazioni di una vittima di abusi sessuali (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.2), si rileva, in concreto, come sia condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui non sorprende che, a più di sei mesi dai fatti, la ragazza abbia dimenticato quanto avvenuto all'esterno del locale cantina, in quanto evidentemente meno significativo di quello che era successo all'interno. Si trattava, infatti, di un abbraccio a cui lei era riuscita a sottrarsi e di un bacio sulla bocca - non di un nuovo inserimento della lingua in bocca - cui lei, secondo le sue precedenti dichiarazioni, era riuscita ad opporsi. f. L'appellante censura di arbitrio anche la conclusione del primo giudice secondo cui le dichiarazioni della ragazza sono smentite da quelle rese da C. che ha dichiarato che la giovane le riferì che le molestie erano avvenute soltanto all'esterno del locale cantina. Il dire della teste - prosegue il procuratore pubblico - è stato smentito dalle dichiarazioni del direttore dell'albergo che ha invece riferito che la ragazza gli disse di avere subito le molestie all'interno del citato locale e la contraddizione tra le due deposizioni testimoniali è comprensibile alla luce dello stato emotivo in cui la ragazza raccontò l'accaduto (dichiarazione di appello 25 gennaio 2012, punto 7.1, pag. 10). f.1. Le argomentazioni dell'appellante sono condivisibili. È vero che la teste C. - cui per prima la giovane riferì di quel che aveva subito - ha dichiarato che ella le raccontò di avere subito le molestie all'esterno, dopo che vennero chiuse le porte del frigo e della cantina precisando che "in sostanza al momento dei fatti si trovavano all'esterno" (PS C. 3 settembre 2009, pag. 6-7). Va, però, parimenti rilevato che il direttore dell'albergo - cui pure J.C. raccontò l'accaduto subito dopo i fatti - ha, invece, dichiarato che ella gli disse di essere stata molestata "quando si trovava nel locale frigorifero" (PS D. 11 settembre 2009, pag. 3-4). Le citate contrastanti dichiarazioni hanno più di una spiegazione. È possibile che sia stata la ragazza, a seguito dello stato alterato, a dire all'uno e poi all'altra due cose diverse. È altrettanto possibile che i due, proprio a causa dello stato alterato della ragazza (che, lo si ricorda, all'inizio le impediva persino di parlare), non abbiano ben compreso quanto ella raccontava loro. È anche possibile che i due non abbiano ricordato bene che cosa la ragazza disse loro. Si ricorda, qui, che la memoria non è una registrazione del vissuto (e tantomeno del sentito raccontare, come in concreto), ma è un'elaborazione soggettiva delle nostre percezioni. In ogni caso, la circostanza non è rilevante. Rilevante è che circa il luogo in cui avvennero i primi - e più pesanti, anche perché riusciti - approcci le dichiarazioni rese agli inquirenti dalla ragazza sono sempre state costanti: in effetti, tale luogo è sempre stato situato da J.C. nel locale cantina. Non v'è, pertanto, al riguardo, né contraddizione né smentita alcuna. g. L'appellante sostiene, ancora, che è arbitrario intravedere un elemento che mina la credibilità della ragazza nel fatto che C. ha riferito che ella le disse di avere seguito il fornitore di sua iniziativa mentre J.C., agli inquirenti, ha detto di avere seguito l'imputato diretto al "locale frigo" poiché così richiesta dall'uomo che poi, spontaneamente, aiutò a riporre la merce nel frigorifero, ritenuto come alla testimonianza di C. non possa essere accordata valenza probatoria certa. L'unica reale contraddizione in cui è caduta la parte lesa - precisa l'appellante - attiene al numero di volte in cui ella aiutò il fornitore a scaricare la merce ed attiene, cioè, ad una circostanza irrilevante per il giudizio relativo alla sua credibilità (dichiarazione di appello 25 gennaio 2012, punto 7.3, pag. 12). g.1. La tesi ricorsuale è condivisibile. In merito, va dapprima precisato come le dichiarazioni rese al riguardo dalla ragazza siano, in sostanza, confermate da quelle rilasciate dall'imputato nel suo primo interrogatorio: " ho preso la chiave, sono

uscito dall'albergo, ho raggiunto il locale frigorifero, seguito dall'altra impiegata J.C.. Quest'ultima doveva sistemare la merce che avevo appena portato" (PS IM 1 2 settembre 2009, pag. 3). Per il resto, si richiamano, riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni di C. (che, lo si ricorda, riferisce di un dettaglio, per i terzi insignificante nel contesto di quanto accaduto, che le è, peraltro, stato raccontato da una ragazza in stato quasi confusionale), le argomentazioni svolte riguardo alle dichiarazioni della teste sul racconto del luogo in cui avvennero gli approcci indesiderati. h. Correttamente viziato da arbitrio è, infine, stato definito l'accertamento del primo giudice secondo cui, l'indomani dei fatti, la ragazza riprese il lavoro come se nulla fosse accaduto. Si tratta di un accertamento in aperto contrasto con il materiale probatorio in atti, ritenuto come C. abbia dichiarato che la giovane le riferì che la notte precedente "non aveva chiuso occhio" (PS C. 10 settembre 2009, pag. 3) e come il direttore dell'albergo abbia osservato che ella risultava "forse un po' meno sorridente del solito" (PS D. 11 settembre 2009, pag. 4).

E. 10

Ne consegue che le argomentazioni che hanno portato il giudice di prime cure a ritenere la versione di IM 1 più credibile di quella fornita da J.C. non possono che essere considerate arbitrarie e che, di conseguenza, configura arbitrio l'applicazione, in concreto, del principio in dubio pro reo .

E. 11

Agli elementi sin qui discussi occorre, poi, aggiungere - sempre a sostegno della credibilità della sua versione - la personalità della ragazza così come descritta dai testi. Al riguardo, rivelatrici sono le seguenti dichiarazioni: " J.C. è giunta da noi nell'anno 2007 e precisamente nel mese di settembre, iniziando l'apprendistato di assistente d'albergo. Caratterialmente la ragazza è gentile soprattutto nei confronti della nostra clientela. Posso dire che J.C. è proprio portata per questo servizio. Non ho mai avuto alcuna lamentela nei confronti della ragazza sia dai colleghi come pure dagli ospiti dell'albergo. J.C. è una persona di buon comando, la professione le piace (...) Posso dire che J.C. è una ragazza affidabile, non ha mai raccontato bugie, non è la tipa che lo fa" (PS D. 11 settembre 2009, pag 1 e 2); " Devo dire che la ragazza è sempre stata onesta, sincera, non ha mai raccontato bugie; non credo sia nemmeno la tipa" (PS C. 10 settembre 2009, pag 4); " L'apprendista non ha mai mantenuto atteggiamenti provocatori nei confronti di colleghi di lavoro maschi , ospiti della struttura e tanto meno verso i fornitori. Considero la ragazza sotto questo punto di vista molto seria. Anche sul modo di presentarsi e di vestire non è appariscente, è normale. Addirittura lei non mette mai la gonna in quanto le dà fastidio che gli uomini le guardino le gambe" (PS C. 10 settembre 2009, pag. 2). Se ne deriva che J.C. è una ragazza tranquilla, affidabile, riservata e sincera.

E. 12

In conclusione, ritenuta la personalità della ragazza così come attestata dai suoi superiori, viste le perplessità suscitate dalle dichiarazioni dell'imputato e considerati i seguenti elementi: - la totale assenza di un interesse della ragazza a mentire e, meglio, la totale assenza di un suo interesse ad accusare falsamente l'imputato; - la spontaneità e l'immediatezza del suo racconto (subito dopo i fatti, prima ai colleghi e superiori, poi alla mamma e, quindi, alla polizia); - lo stato visibilmente alterato e sofferente in cui ella versava subito dopo la partenza dell'imputato, stato di alterazione non riconducibile a nessuna ipotetica situazione estranea ai fatti denunciati e mai osservato dai superiori in altre

circostanze; - le dichiarazioni costanti, univoche, circostanziate, in sé coerenti e prive di fronzoli da lei rese sugli aspetti fondamentali della vicenda; - l'assenza di un qualsivoglia suo accanimento nei confronti dell'imputato che concorrono, tutti, a fondare la credibilità delle dichiarazioni della vittima, IM 1 deve essere dichiarato autore colpevole del reato imputatogli con il decreto di accusa in esame (è solo per opportunità che non viene esaminata e prospettata una diversa e più grave qualifica giuridica dei fatti accertati).

E. 13

Viene confermata la multa proposta con il decreto di accusa: l'importo stabilito risulta conforme alla gravità del caso e adeguato alla situazione del condannato così come essa risulta da quanto in atti (cfr. dichiarazione stato civile e patrimoniale, AI 2).

E. 14

Visto l'esito dell'appello, viene annullata l'assegnazione delle ripetibili sancita in prima sede e le spese del procedimento di primo grado (tassa di giustizia ed esborsi) vanno poste a carico del condannato. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in fr. 800.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, vanno posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP; 106 e 198 CP; 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; nonché, sulle spese e le ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è accolto. Di conseguenza: 1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di molestie sessuali per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3240/2010 del 23 luglio 2010. 1.2. IM 1 è condannato alla multa di fr. 1'000.- (mille) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni. 1.3. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie relative al giudizio di prima sede, di complessivi fr. 600.-, sono poste a carico di IM 1. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 600.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 800.- sono posti a carico dello Stato. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.